

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ADRIANO CIAFFI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
<i>Integrazione dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2234)</i>	27
Ciaffi Adriano, <i>Presidente</i>	27, 28, 31
Bertoli Danilo (gruppo DC), <i>Relatore</i>	27
Boato Marco (gruppo dei verdi)	27, 31
Balocchi Enzo (gruppo DC)	27, 31
Elia Leopoldo, <i>Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali</i>	28

La seduta comincia alle 9,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazione dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2234).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione ».

Proseguiamo con la discussione sulle linee generali del disegno di legge in esame iniziata nella seduta del 20 maggio 1993.

MARCO BOATO. Ricordo che nella scorsa seduta del 20 maggio, dopo aver ascoltato la puntuale relazione del collega Bertoli, vi era stato un breve dibattito sulla opportunità procedurale di affrontare la materia in esame in sede legislativa. Al riguardo aggiungo, a nome del mio gruppo, che dopo aver riflettuto sulla questione mi è parsa prevalente l'esigenza di varare rapidamente questo provvedimento di integrazione dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Sono quindi dell'avviso che venga meno l'esigenza di un dibattito più ampio in aula, anche in considerazione del fitto calendario dei lavori dell'Assemblea, il quale

renderebbe difficile l'esame in tempi brevi di questo disegno di legge.

Per le considerazioni esposte, mentre il mio gruppo si dichiara favorevole sul merito del provvedimento e consenziente con la relazione del collega Bertoli, ritiene che varare rapidamente questo disegno di legge, che ha accolto l'unanimità dei consensi dei gruppi politici, sia un fatto di civiltà.

ENZO BALOCCHI. All'articolo 4 del disegno di legge in esame si prevede che la Tavola valdese utilizzi la somma ad essa devoluta in sede di ripartizione della quota pari all'8 per mille del gettito IRPEF esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali. Vorrei sapere se ciò significhi che la Tavola valdese intenda non utilizzare la suddetta somma a fini di culto.

MARCO BOATO. Il senso della disposizione cui ha testé fatto riferimento il collega Balocchi è proprio quello di escludere che la somma devoluta alla Tavola valdese, in sede di ripartizione della quota pari all'8 per mille del gettito IRPEF, venga utilizzata a fini di culto. Per ragioni di principio, la Tavola valdese ha assunto questa scelta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DANILO BERTOLI, Relatore. Signor presidente, ricordo che nel dibattito svolto nel corso della seduta del 20 maggio scorso, l'onorevole Tassi aveva rilevato che la Tavola valdese già attualmente accede alla ripartizione dell'8 per mille del gettito IRPEF sulla base delle scelte

operate dai contribuenti. Voglio pertanto precisare che tale considerazione non è fondata, in quanto il disegno di legge in esame si propone appunto di integrare l'intesa tra il Governo italiano e la Tavola valdese al fine di consentire l'accesso della medesima alla ripartizione dell'8 per mille del gettito IRPEF.

LEOPOLDO ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali*. Dichiaro di condividere le considerazioni svolte dal relatore nella seduta del 20 maggio scorso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Rapporti finanziari tra lo Stato e la Tavola valdese).

1. I rapporti finanziari tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli seguenti, sulla base dell'Intesa stipulata il 25 gennaio 1993, allegata alla presente legge, che integra l'Intesa tra lo Stato e la Tavola valdese firmata in data 21 febbraio 1984 ed approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449.

(È approvato).

ART. 2.

(Integrazione dell'Intesa 1984).

1. La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato che dopo la stipulazione dell'Intesa in data 21 febbraio 1984, approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, ed a seguito delle innovazioni introdotte nei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, la Camera dei deputati ha approvato il 17 aprile 1985 l'ordine del giorno n. 9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che informa l'or-

dinamento giuridico italiano, e considerato che per la sua attuazione è necessario procedere a modificazione della predetta Intesa con le forme dell'articolo 20, secondo comma, della legge di approvazione, hanno convenuto di integrarla con le seguenti disposizioni.

(È approvato).

ART. 3.

(Deduzione agli effetti dell'IRPEF).

1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.

2. Premesso quanto stabilito al comma 1, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con la Tavola valdese.

(È approvato).

ART. 4.

(Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF).

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novem-

bre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione « Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi) ».

3. La Tavola valdese non partecipa alla attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

(È approvato).

ART. 5.

(Commissione paritetica).

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 3 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 4 ad opera di una apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Tavola valdese.

(È approvato).

ART. 6.

(Norma di copertura).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 1.700 milioni per l'anno 1994 ed in annue lire 1.100 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'allegato al disegno di legge.

ALLEGATO

INTEGRAZIONE DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA TERZO, DELLA COSTITUZIONE**ART. 1.**

(Integrazione dell'Intesa 1984).

1. La Repubblica italiana e la Tavola valdese, considerato che dopo la stipulazione dell'Intesa 21 febbraio 1984, approvata con legge 11 agosto 1984, n. 449, ed a seguito delle innovazioni introdotte nei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose, la Camera dei deputati ha approvato il 17 aprile 1985 l'ordine del giorno n. 9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che informa l'ordinamento giuridico italiano, e considerato che per la sua attuazione è necessario procedere a modificazione della predetta Intesa con le forme dell'articolo 20, secondo comma, della legge di approvazione, convengono di integrarla con le seguenti disposizioni.

ART. 2.

(Deduzione agli effetti dell'IRPEF).

1. La Repubblica italiana prende atto che le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese intendono provvedere al mantenimento del culto ed al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie.

2. Ciò premesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire 2.000.000, a favore della Tavola valdese per i fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle chiese e degli enti aventi parte nell'ordinamento valdese.

3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze previo accordo con la Tavola valdese.

ART. 3.

(Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF).

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente Intesa, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero e ciò sia direttamente attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione « Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi) ».

3. La Tavola non partecipa ad attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di pertinenza dello Stato.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al precedente comma 1 lo Stato corrisponderà annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'impo-

sta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.

5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Tale rendiconto dovrà precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai due commi precedenti, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.

ART. 4.

(Commissione paritetica).

1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 2 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 3, ad opera di una apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Tavola valdese.

ART. 5.

(Norma finale).

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente Intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma, addì 25 gennaio 1993.

GIULIANO AMATO

GIOVANNA SCICLONE

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MARCO BOATO. Dichiaro il voto favorevole del mio gruppo al disegno di legge in esame.

ENZO BALOCCHI. Dichiaro il voto favorevole del mio gruppo al disegno di legge in esame, a proposito del quale esprimo il mio compiacimento, considerato che esso mira a favorire la realizzazione del pluralismo religioso.

PRESIDENTE. Ritengo che la votazione finale del disegno di legge n. 2234 possa aver luogo oggi alle ore 14. Al termine, la Commissione potrà pronunciarsi sulla proposta di nomina già all'ordine del giorno. Successivamente, si riunirà il comitato pareri. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta è pertanto sospesa.

La seduta, sospesa alle 9,30, è ripresa alle 14,10.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvio la votazione finale del disegno di legge n. 2234 ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 2 luglio 1993.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-1LG-3
Lire 500